



Provincia di Caserta

F.A.Q.

ELEZIONI PROVINCIALI 12 OTTOBRE 2017

IL SISTEMA DI VOTO

1. D. Come funziona il voto per il Consiglio? E' un voto di lista?

R. Sì. In sede di conversione del DL 90/2014, la Legge 214/2014 ha introdotto il voto di lista. Può comunque essere indicato nominativamente un candidato. In caso di omonimia, è necessario, oltre al cognome, scrivere anche il nome.

2. D. Il voto di preferenza assegnato comporta anche voto alla lista del candidato votato?

R. Sì, in quanto il voto è unico e l'intenzione dell'elettore inequivoca.

3. D. Cosa accade in caso di corretta espressione del voto di lista, ma di non corretta espressione della preferenza per un candidato consigliere?

R. È valido il voto alla lista, nullo il voto di preferenza;

4. D. 4a) Ove una lista prenda un numero di preferenze per eleggere tre consiglieri, ma in rapporto ad essa non siano stati espressi voti nominativi ai consiglieri, si segue l'ordine di lista per l'attribuzione dei seggi?

D. 4b) ove una lista prenda un numero di preferenze per eleggere tre consiglieri, ma in rapporto ad essa siano stati espressi voti nominativi in rapporto a due consiglieri, vale che gli stessi sono eletti, e il terzo è il primo utile della lista?

R. In entrambi i casi possono proclamarsi eletti consiglieri i candidati in base all'ordine della lista.

5. D. Nel calcolo dell'indice di ponderazione rientra il totale della popolazione sia della Provincia che di ciascuna delle fasce (allegato A legge 56/2014). Nel caso in cui un Comune sia commissariato e, pertanto, non goda dell'elettorato attivo, la popolazione concorre a determinare comunque il totale della popolazione della fascia e della Provincia e, conseguentemente, l'indice di ponderazione?

R. No. La popolazione dei comuni commissariati va esclusa sia dal calcolo della popolazione della fascia che dal calcolo della popolazione complessiva della Provincia, come peraltro risulta dai documenti redatti dal Ministero, sia in nota ai prospetti degli indici di ponderazione provvisori, sia nel verbale di proclamazione.

6. D. Quando avviene l'insediamento del Consiglio provinciale?

R. La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art. 40, comma 1, TUEL)

7. D. Un dipendente della Provincia, che sia anche Consigliere comunale, in assenza di aspettativa lavorativa è ineleggibile o incompatibile con la carica di Consigliere provinciale?

R. Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l'incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).

8. D. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?

R. No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).

9. D. Come deve essere approssimato alla terza cifra decimale l'indice di ponderazione del voto degli elettori previsto nell'allegato A, lettera e) della legge 56/14?

R. L'approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357) come si ricava dai prospetti di calcolo pubblicati nel sito dedicato del Ministero dell'Interno http://elezioni.interno.it/156_2014.html

10. D. E' necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?

R. No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell'Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

11. D. E' necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l'elezione ?

R. No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

12. D. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

R. Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

13. D. Nelle liste di candidati vi è necessità di presenza di una partecipazione di genere? Vi sono disposizioni del regolamento sulle elezioni che prevedono norme a questo riguardo?

R. La materia è disciplinata dalla legge, e non dal regolamento provinciale.

No, non esistono riserve di "quota" per le componenti "dei due sessi" per le elezioni del 12 ottobre 2017.

Da un canto, in effetti, il comma 71 della Legge n. 56/2014, prevede: " Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile".

Tuttavia, il successivo comma 72 prevede che " Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71".

La Legge 7 aprile 2014, n. 56, è entrata in vigore, in via generale, l'8 aprile 2014. Pertanto, la specifica disposizione del comma 71 non è ancora applicabile.